



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 24.10.2019 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 11124/2014 (cui è riunito il proc. N.r.g. 10195/2015)

TRA

RUSSO Virgilio, rapp. e dif. dall'avv. I. Gagliardi, presso il cui studio elett. dom. in Sant'Angelo d'Alife, alla via Corvini n. 36 giusta procura a margine del ricorso

RICORRENTE

E

I.N.P.S., anche nella qualità di procuratore speciale di S.C.C.I., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dagli avv.ti I. Verrengia, L. Cuzzupoli, e I. De Benedictis, con cui elett. dom. in Caserta, alla Via Arena Loc. San Benedetto

RESISTENTE

NONCHE'

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, nella qualità di successore a titolo universale *ex lege* di EQUITALLIA SUD S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e dif., giusta procura in atti, dall'avv. M. Canale presso il cui studio elett. dom. in Carinola, al corso Umberto I, p.co Sant'Angelo

RESISTENTE

E

I.N.A.I.L., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. M. Ferrante, con cui elett. dom. in Caserta al P.le Maiorana n. 6

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e cartelle esattoriali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso due comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria, rispettivamente notificate in data 20.11.2014 ed in data 29.09.2015, conseguenti al mancato pagamento delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito in ricorso analiticamente indicati concernenti crediti previdenziali.

Deduceva la illegittimità degli atti impugnati per vizi di contenuto-forma dell'atto nonché per vizi attinenti al procedimento di notificazione. Lamentava l'omessa notifica degli atti presupposti ed eccepiva, infine, la prescrizione dei crediti.

Tutto ciò premesso, l'istante chiedeva all'adito Giudice di dichiarare la nullità del provvedimento impugnato, nonché di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali, vinte le spese, con distrazione. Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti opposte che resistevano al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto.

Acquisita la documentazione prodotta, la causa, all'odierna udienza, all'esito della discussione, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.

Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99.

Si ricorda infatti che l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro "contro l'iscrizione a ruolo" dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).

Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.

Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).

Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “....In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo; “....” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”.

L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.

Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.

Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.

Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento; quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).

Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).

Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.

Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).

Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c..

L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.

La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c..

Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto

precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).

La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).

In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.

Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.

E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.

Tanto premesso nel caso di specie va ritenuta la giurisdizione e la competenza del Giudice adito a conoscere della presente controversia limitatamente all'impugnazione dei provvedimenti per la parte relativa a crediti di natura previdenziale.

Con la presente opposizione risultano proposte una serie di contestazioni di natura formale e procedurale che hanno ad oggetto: vizi relativi alla motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, vizi del procedimento di notificazione dell'atto, l'omessa notifica degli atti presupposti nonché ulteriori doglianze concernenti vizi di forma – contenuto della comunicazione preventiva.

Ritiene il giudicante che tali motivi vadano tutti qualificati come opposizioni agli atti esecutivi in quanto con essi si contesta il *quomodo* dell'esecuzione, ad eccezione del vizio relativo all'omessa notifica delle cartelle esattoriali, con cui si contesta la mancanza dei titoli per procedere all'esecuzione, che va qualificato come opposizione all'esecuzione, avendo l'opponente eccepito, sia pure genericamente, la prescrizione dei crediti contributivi.

Orbene, con riferimento ai vizi formali dedotti dalla parte istante, l'opposizione deve ritenersi senz'altro inammissibile posto che non risulta proposta nel termine perentorio di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c. nei confronti del primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.

Osserva, infatti, il Tribunale come l'istante abbia avuto notizia della iscrizione a ruolo in data 20.11.2014, con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876201400003432000, ed in data 29.09.2015, con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876201500006228000, mentre la proposizione del ricorso avveniva,

rispettivamente, solo in data 29.12.2014 e 06.11.2015, dunque, ben oltre il termine perentorio di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c..

Venendo all'esame delle doglianze concernenti i vizi di merito, rileva il Tribunale come la parte opponente si sia limitata ad eccepire, peraltro in modo generico, quale unico vizio di merito quello concernente la prescrizione dei crediti previdenziali di cui ai titoli indicati nelle comunicazioni di iscrizione preventiva.

Orbene, anche in relazione a tale doglianza, l'opposizione va sicuramente dichiarata inammissibile in quanto non risulta proposta nel termine di quaranta giorni di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99 nei confronti del primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo, stante l'avvenuta regolare notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito sottesi alle comunicazioni preventive oggetto di impugnativa.

Rileva, infatti, il giudicante come gli enti convenuti abbiano depositato tempestivamente documentazione attestante la ritualità della notifica dei titoli esecutivi oggetto di causa mediante deposito di avvisi di ricevimento contenenti, ciascuno, il numero identificativo della cartella o della raccomandata di spedizione del titolo, regolarmente ricevuti e sottoscritti dal destinatario, sig. Russo Virgilio (cfr. doc. in atti prod.ne Inps e Agenzia della Riscossione).

Non colgono nel segno le doglianze sollevate dalla parte opponente in ordine alla irritalità della notifica degli avvisi di addebito effettuata dall'ente previdenziale mediante lettera raccomandata. Tali doglianze devono, infatti, ritenersi infondate laddove si riferiscono ai presupposti relativi alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari, la cui disciplina non trova applicazione nel caso in esame.

Nella specie, infatti, trova applicazione la previsione normativa di cui all'art. 1335 c.c., che, come è noto, stabilisce una presunzione di conoscenza, valida per tutte le dichiarazioni recettizie, secondo cui tali dichiarazioni si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Orbene, tutti gli avvisi di ricevimento versati in atti dagli enti resistenti risultano spediti all'indirizzo dell'opponente e dallo stesso sottoscritti per ricezione; ogni avviso, peraltro, riporta il numero della raccomandata che coincide con quello riportato nella lettera che accompagna i singoli avvisi di addebito. Non avendo parte ricorrente dimostrato di non averne avuto conoscenza, risultando, peraltro, chiaramente leggibile la firma apposta per ricezione dallo stesso destinatario, la comunicazione non può che ritenersi validamente effettuata.

In conclusione, poiché gli avvisi di ricevimento in atti attestano per tutte le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito indicati in ricorso e sottesi agli atti impugnati l'avvenuta regolare notifica, l'opposizione avverso le stesse va sicuramente dichiarata inammissibile, non essendo stata proposta nel termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, D.lgs. n. 46/99.

Ed, infatti, quanto ai titoli sottesi alla comunicazione preventiva oggetto di impugnativa nel procedimento rubricato al n.r.g. 11124/2014, analiticamente indicati in ricorso, gli stessi devono ritenersi ritualmente notificati nelle seguenti date evincibili dalla documentazione depositata dalle parti convenute: 02.02.2012, 28.11.2012, 31.01.2013, 22.04.2013, 08.10.2013 e 03.04.2014. Avuto riguardo alla data di notifica dei predetti titoli esecutivi, il ricorso, depositato solo in data 29.12.2014 deve, pertanto, ritenersi tardivo.

Analogamente, le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnativa nel procedimento rubricato al n.r.g. 10195/2015, risultano ritualmente notificati nelle date del 24.02.2015, 08.10.2014 e 15.01.2015; anche rispetto a tali atti, dunque, l'opposizione depositata solo in data 06.11.2015, deve ritenersi inammissibile.

Ferme le considerazioni che precedono in ordine alla ritualità della notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito presupposti, va, ad ogni buon conto osservato che, avuto riguardo alla data di notifica delle comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria (rispettivamente 20.11.2014 e 29.09.2015), non può comunque dirsi decorso il termine quinquennale di prescrizione relativamente agli avvisi di addebito di cui ai numeri da 3 a 6 indicati nel ricorso rubricato al n.r.g. 11124/2014, nonché relativamente a tutti i titoli sottesi all'atto impugnato con ricorso rubricato al n.r.g. 10195/2015. Ed, infatti, gli avvisi di addebito di cui ai numeri da 3 a 6 indicati in ricorso afferiscono a crediti contributivi concernenti gli anni 2012 e 2013; analogamente, tutti i titoli esecutivi sottesi alla comunicazione preventiva notificata in data 29.09.2015 riguardano crediti previdenziali relativi agli anni dal 2012 al 2014.

Alla luce di tutte le considerazioni svolte, in assenza di ulteriori contestazioni sul merito della pretesa, l'opposizione va pertanto rigettata.

La natura della controversia e la qualità delle parti inducono alla integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) Rigetta il ricorso;
- b) compensa le spese di lite.

Santa Maria Capua Vetere, 24 ottobre 2019

Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni